

VERBALE DI CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA INTEGRATIVA NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DELLA CCIAA DI GENOVA DI QUALIFICA NON DIRIGENZIALE




Il giorno 28 marzo 2018, alle ore 12.00 presso la sede della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Genova, a seguito di regolare convocazione, ha avuto luogo un incontro tra la Delegazione Trattante dell'Ente Camerale e la Delegazione Sindacale di cui al CCNL 1°4.1999.

Sono presenti i Signori:

Delegazione di parte pubblica della Camera di Commercio:








(Del. G.C. n. 17 del 17 gennaio 2008 e n. 9 del 9 gennaio 2012)

Membri effettivi trattante




Dr. Maurizio CAVIGLIA	(Presidente)	Presente		Assente
Prof. Roberto RAFFAELE ADDAMO	(Membro)	Presente		Assente
Dr. Marco RAZETO	(Membro)	Presente		Assente

Delegazione sindacale:

RSU

Dr.ssa Erminia CADENASSO	Presente		Assente
Sig. Giovanni CASSISSA	Presente		Assente
Dr. Emilio CLEMENTE	Presente		Assente
Sig. Marco MAROZZO	Presente		Assente
Sig. Mauro MERCURIO	Presente		Assente
Dr.ssa Claudia OLCESE	Presente		Assente
Dr. Giovanni TRAVERSO	Presente		Assente

Rappresentanti OO.SS. territoriali

MARIA TERESA MARRAS	Presente		Assente
ALDO PABBI	Presente		Assente
CRISTINA ERCULE	Presente		Assente
.....	Presente	_____	Assente
.....	Presente	_____	Assente

Al termine della riunione, preso atto del favorevole parere espresso dalla Giunta Camerale con provvedimento n. 83 del 26 marzo 2018 relativamente alla definitiva sottoscrizione delle ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo nei testi sottoscritti dalle parti medesime in data 22 marzo 2018, visti il D.Lgs. 30.03.01 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni e il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il comparto "Regioni - Autonomie Locali", le parti hanno sottoscritto il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo riferito all'esercizio 2017 e il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo a stralcio, relativo all'esercizio 2018, nei testi riportati negli allegati 1 e 2.

Inizio riunione ore: 12:00
 Fine riunione ore: 12:40

Allegato 1

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO PER L'APPLICAZIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DI QUALIFICA NON DIRIGENZIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI GENOVA – ANNO 2017

Il presente accordo collettivo decentrato integrativo disciplina, per l'esercizio 2017, ove non diversamente indicato, l'applicazione nei confronti del personale dipendente dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Genova e del personale presso di essa comandato, delle materie di cui all'art. 4, comma 2, lettere a), b), limitatamente ai criteri di ripartizione delle risorse destinate alle finalità di cui all'art. 17 comma 2 lett. a) del CCNL 1° aprile 1999 e c) dello stesso CCNL 1° aprile 1999 in termini di definizione dei criteri per l'utilizzo delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, nel rispetto delle previsioni del D.Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150 e successive modificazioni ed integrazioni, dell'art. 17, comma 2, lett. f), g) e h), dello stesso CCNL e degli artt. 31 e successivi del CCNL 22 gennaio 2004, nonché dell'art. 7 del CCNL 9 maggio 2006.

In considerazione delle materie oggetto del presente contratto, esso ha efficacia annuale ai sensi dell'art.5, 1° comma, ultima frase, del predetto CCNL 1.4.99 e successive modificazioni, salvo che per le materie per cui siano eventualmente indicate diverse scadenze temporali.

Le parti si danno reciproco atto che le restanti materie costituenti materia di contrattazione decentrata potranno fare oggetto di successivo accordo decentrato integrativo, secondo i tempi e le procedure previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

SEZIONE I - Risorse decentrate -

Le parti si danno atto che, a seguito del provvedimento della Giunta Camerale n. 171 del 17 luglio 2017, l'Ente Camerale ha determinato le risorse decentrate di cui all'art. 31 del CCNL 22 gennaio 2004 e all'art. 15 del CCNL 1° aprile 1999 nella misura complessiva di € **1.101.301,51**.

Sulla scorta dei contratti collettivi decentrati integrativi precedentemente sottoscritti le parti si danno inoltre reciproco atto dell'avvenuta integrazione da parte dell'Ente Camerale del predetto fondo, per l'esercizio 2017, ai sensi dell'art.15, comma 2, del CCNL 1° aprile 1999 in misura pari all'1,2% del monte salari riferito all'anno 1997, esclusa la quota relativa ai dirigenti, corrispondente a €. 40.163,21, misura inclusa nell'importo complessivo di cui al primo comma e, in tale ambito, nelle risorse variabili di cui all'art. 31, comma 3, del CCNL 22 gennaio 2004.

SEZIONE II - Criteri per la ripartizione delle risorse decentrate -

Le parti prendono atto che, visti il CCNL 1.4.99 ed il CCNRSCP 31.3.99, dall'importo di € 1.101.301,51 di cui alla Sezione I è confermata, per l'applicazione dell'art.12 – 4° comma CCNRSCP e dell'art. 19 – 1° comma – CCNL cit., in armonia con l'applicazione di tali norme all'epoca formalizzata, la detrazione delle risorse necessarie al finanziamento dell'avvenuto inquadramento nella 6° qualifica funzionale delle posizioni interessate, determinate in € **12.373,07**.

La somma di cui al precedente comma 1 viene detratta dalle risorse di cui all'art. 31, comma 2, del CCNL 22 gennaio 2004.

Le parti prendono atto, altresì, che in applicazione dell'art. 33 del CCNL 22 gennaio 2004, dall'importo di cui alla Sezione I ha avuto luogo, per l'anno 2017, il prelievo delle risorse destinate alla corresponsione dell'indennità di comparto, pari a € **50.774,00**. Tale somma viene detratta dalle risorse di cui all'art. 31, comma 2, del CCNL 22 gennaio 2004.

Per l'esercizio 2017 la destinazione della parte restante del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività di cui all'art.15 CCNL 1°4.1999, stimata in € **1.038.154,43** sarà così definita:

Impieghi a carattere stabile
(con utilizzo delle risorse stabili in parte qua)

1. Fondo determinato per la corresponsione dell'indennità di posizione e di risultato ai sensi art. 17 commi 2 lett. c) e 3 CCNL 1.4.99 come integrato dagli artt. 10 e 32, comma 7, del CCNL 22.01.04: € **210.450,00**.

Il fondo comporta l'impiego delle somme per la corresponsione dell'indennità di posizione per l'anno 2017 a decorrere dalla data dalle determinazioni attributive o modificative dei relativi incarichi se assunte in corso d'anno nonché per la corresponsione delle indennità di risultato nella misura massima teorica del 25% della retribuzione di posizione attribuita nel caso di incarichi di posizione organizzativa e del 30% della retribuzione di posizione relativa agli esistenti incarichi di alta professionalità (Art. 10 CCNL 22.1.04)

2. Fondo per la corresponsione degli incrementi retributivi collegati alla progressione economica nella categoria: € **246.050,47**.

Il fondo comporta l'impiego delle somme utilizzate per il finanziamento delle posizioni economiche di sviluppo in essere nell'esercizio 2017.

Le parti si danno reciproco atto che gli importi riportati in applicazione dei precedenti punti 1 e 2, vengono esattamente definiti sulla base dei dati al 31 dicembre 2017 (per le quantità di cui al punto 1, ante applicazione dell'art. 71, 1° comma del D.L. 25.6.08 n. 112 convertito con Legge n. 133/08), fermo restando che:

- le risorse assegnate al fondo di cui al punto 1), destinate al finanziamento dell'istituto delle posizioni organizzative e dell'alta professionalità, non vengono comunque ridotte rispetto a quanto previsto negli esercizi precedenti e derivante dagli atti assunti anche nell'arco dell'esercizio interessato ai sensi dell'art. 17, comma 2 lett. c) del CCNL 1.4.1999, per quanto concerne le posizioni in essere pro tempore nell'esercizio medesimo. Con riferimento all'istituto delle Alte Professionalità di cui all'art. 10 CCNL 22 gennaio 2004, le parti prendono altresì atto della destinazione al finanziamento dello stesso dell'importo di cui all'art. 32, 7° comma del predetto CCNL, importo che, pertanto, si aggiunge alle risorse già concordemente destinate al finanziamento dell'istituto delle posizioni organizzative nonché delle stesse posizioni di alta professionalità. Le risorse di cui ai precedenti periodi non verranno ridotte rispetto a quanto determinato dall'applicazione dell'art. 17, comma 2, lett. c) del CCNL 1.4.99, ivi inclusa l'indennità di risultato nella misura massima contrattualmente prevista.
- Con riferimento alle risorse di cui al punto 2), le parti concordano, altresì, che l'importo del fondo ivi costituito non possa comunque essere ridotto rispetto alla sommatoria del valore economico annuo previsto per il 2017 delle posizioni economiche di sviluppo esistenti nell'esercizio considerato, fatto salvo, in ogni caso, il rispetto delle disposizioni dell'art. 34, quarto comma, del CCNL 22.1.04.

In ordine all'utilizzo di fondi si fa riferimento alla successiva Sezione V.

Impieghi a carattere variabile

(con utilizzo delle risorse variabili e delle risorse stabili non impiegate ai sensi dei precedenti punti 1 e 2)

3. Risorse dirette ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi attraverso la corresponsione di compensi correlati al merito e all'impegno individuale attraverso l'attribuzione a singoli dipendenti di premi disciplinati dalla contrattazione integrativa nell'ambito delle previsioni
- € 1.600,00 Per la corresponsione del compenso motivato per l'impegno e la produttività di cui alla Sezione IV, da terzultimo a ultimo comma, alle condizioni ivi precisate.
4. Risorse per la corresponsione delle indennità e dei compensi di cui alla lettera f) dell'art. 17 comma 2 del CCNL 1° aprile 1999, secondo la disciplina del CCNL di comparto, delle norme in esso richiamate, ove operanti, nonché della successiva sezione IV, commi da 1 a 7 e da 8 a 9: € 22.000,00,
- € 17.000,00 Per la corresponsione dell'indennità rivolta a compensare specifiche responsabilità affidate a personale della categoria "D" non incaricato di funzioni dell'area delle posizioni organizzative ai sensi dell'art. 15 comma 2 lett. f) del CCNL 1.4.99 e della successiva sezione IV commi da 1 a 6. Gli importi effettivamente corrisposti verranno stabiliti con atto del Segretario Generale ai sensi della predetta sezione IV
- € 5.647,44 Per compensare l'esercizio di compiti comportanti specifiche responsabilità da parte del personale della categoria "C" ai sensi dell'art. 15 comma 2 lett. f) del CCNL 1.4.99 e della successiva sezione IV, commi 8 e 9, al ricorrere della fattispecie ivi prevista.
5. Risorse per l'erogazione al personale dipendente delegato dei compensi per gli accessi in operazioni a premio secondo la disciplina dell'ACDI 13 novembre 2003: Importi erogati con riferimento alle attività svolte nell'intero esercizio 2017, pari a complessivi: € 1.054,00
6. Compensi diretti a incentivare la produttività e il miglioramento dei servizi nonché la performance individuale del personale secondo la disciplina prevista dal sistema di valutazione adottato dall'Ente e dalla successiva sezione III, nell'ambito della relativa disciplina contrattuale e di legge: € 556.352,53 così composto:
- € 556.352,53 Importo residuale rispetto alla definizione dei valori di cui ai punti precedenti.
- € 0,00 Economie del fondo dell'esercizio precedente ai sensi art. 17, comma 5 del CCNL 1.4.1999.

SEZIONE III

- Incentivazione della performance individuale e collettiva secondo la disciplina di cui all'art. 4, comma 2, lettera B, CCNL 1.4.1999 e al D.Lgs. n. 150/2009 e ss.mm.ii..

La parti prendono atto che per l'esercizio 2017, conformemente alle disposizioni normative, statutarie e regolamentari, nonché agli strumenti di programmazione, gestione e controllo da dette fonti disciplinati, l'incentivazione della produttività collettiva della generalità del personale fa riferimento ai progetti approvati con i provvedimenti del Segretario Generale n. 486/A del 28 dicembre 2016 e n. 390/A del 14 novembre 2017.

 CCDI 2017





TG 


RRA
4
20

Il compenso per l'incentivazione della produttività collettiva viene determinato in armonia con le previsioni dell'art. 17, comma 2 lett. a) del CCNL 1° aprile 1999, per singoli progetti o più progetti congiuntamente interessati. In caso di incentivazione separata per singoli progetti la contrattazione decentrata disciplina la ripartizione tra di essi della quota di fondi destinata all'incentivazione della produttività collettiva.

In particolare, per l'esercizio 2017, l'incentivazione, riferita ai lineamenti progettuali di cui ai citati provvedimenti nn. 486/A/2016 e 390/A/2017 è effettuata sulla base di un unico fondo, con l'utilizzo del complessivo fondo risultante di cui alla precedente Sezione II, punto 6).

Le parti, condivisa l'opportunità di implementare in sede di contrattazione collettiva, per quanto conforme al quadro normativo pro tempore vigente, l'orientamento all'adozione di logiche valutative fortemente incentivanti, concordano di dar corso, con riferimento ai progetti e ai contenuti concreti propri dell'esercizio 2017, all'applicazione del sistema di incentivazione della produttività collettiva basata sulla valutazione della qualità del contributo di performance prodotto dai singoli, in modo da garantire un'adeguata e sostanziale differenziazione degli incentivi riconosciuti.

Le parti concordano che a tale iniziativa siano dedicate le risorse di cui alla precedente Sezione II, punto 6, cui si aggiungono, come ivi indicato, le eventuali risorse di cui alla successiva Sezione V, comma 3.

Le parti prendono, altresì, atto che, in base al sistema di valutazione adottato dall'Ente, la valutazione della performance terrà conto di due profili (affidabilità, continuità, costanza, da una parte, e adattamento, miglioramento, produttività dall'altra) venendo ognuno dei due profili di prestazione valutato con l'attribuzione di un parametro, collegato ai sotto indicati punteggi, al fine di determinare con la sommatoria degli stessi, il coefficiente somma (CpC) previsto dal più volte menzionato sistema:

Da 37 a 40 punti (inclusi gli estremi):	Parametro A
Da 27 a 36 punti (inclusi gli estremi)	Parametro B
Da 20 a 26 punti (inclusi gli estremi)	Parametro C
Meno di 20 punti	Parametro D

Preso atto di quanto sopra, le parti concordano che, ai fini del calcolo dell'importo spettante, si applichino i seguenti coefficienti parametrici:

Parametro	Coefficiente parametrico
A	0,775
B	0,500
C	0,200
D	0

Le parti prendono atto che al personale eventualmente assegnatario di parametro D non spetterà il compenso di cui alla presente sezione.

Prendono atto altresì che la valutazione della performance individuale, attraverso i parametri e i corrispondenti coefficienti parametrici complessivi, prescindere dalla qualifica di inquadramento.

Il calcolo dell'incentivazione della produttività individuale, nell'ambito dell'importo di cui alla precedente Sezione II, comma 7, verrà, quindi, compiuto nei termini che seguono:

$$\text{COMPENSO} = \text{CI} \times \frac{\text{Fondo}}{\text{Sommatoria dei CI individuali dei partecipanti}}$$

CCDI 2017

In cui CI indica il coefficiente individuale

Il coefficiente individuale è a sua volta così calcolato:

$$CI = Cpc \times Cpi \times Cp \times Cc \times PT \times CR$$

Esplicazione dei coefficienti fattori:

Cpc = Coefficiente parametrico complessivo: esprime la valutazione dell'impegno profuso e della qualità della prestazione individuale ed è variabile da 0 a 1,55, secondo il sistema di valutazione applicato dall'Ente Camerale.

Cpi = Coefficiente di performance integrativo: esprime valutazione integrativa della prestazione individuale per apprezzamento diretto da parte della dirigenza in ordine alla generalità degli elementi previsti dal sistema di valutazione. Il coefficiente è variabile da 1,00 a 1,50, ed è definito dal Segretario Generale, sentiti i dirigenti di area. Il coefficiente verrà comunicato al personale valutato.

Cp = Coefficiente filtro di presenza: misura l'intensità della prestazione lavorativa in termini di presenza in servizio nel periodo di svolgimento del progetto.

Cp è così definito:

$$Cp = \frac{\text{Giornate di presenza effettiva}}{\text{Giornate di presenza teoriche}}$$

Le giornate di presenza teorica sono pari alle giornate lavorative dell'anno ridotte del numero di giorni di ferie contrattualmente spettanti.

Dai giorni di presenza effettiva vengono escluse le assenze a qualunque titolo, ad eccezione delle seguenti:

- Assenze per infortuni dovuti a riconosciute cause di servizio
- Assenze per le gravi patologie di cui all'art.21 comma 7 bis del CCNL 6.7.95, introdotto dall'art.10 del CCNLS 14.9.2000, relativamente alle fattispecie ivi richiamate.
- Permessi ex art. 19 comma 2 del CCNL 6.7.95 relativamente ai soli dipendenti con percentuale di invalidità non inferiore al 70%
- Ricuperi
- Ferie
- Missioni
- Fuori sede per servizio
- Assenze obbligatorie per maternità
- Permessi per donazione sangue
- Permessi art.33 Legge 5.2.92 n. 104
- Assemblee retribuite
- Permessi retribuiti per funzioni pubbliche elettive
- Permessi sindacali retribuiti goduti nei limiti e secondo la disciplina in vigore
- Permessi per funzioni elettorali di presidente, segretario, scrutatore di seggio e rappresentante di lista.

Le giornate di godimento dei recuperi pomeridiani compensativi finalizzati al godimento di orario unico, di cui all'OdS 10/99, sono giornate di presenza effettiva ed intera.

La quantificazione del coefficiente Cp avviene per tutto il personale con l'applicazione dell'identico divisore (numero di giornate teoriche standard). Le giornate teoriche standard sono pari ai giorni lavorativi dell'anno meno i 32 giorni di ferie ordinariamente; pertanto il personale di cui all'art. 18, terzo comma, del CCNL 6.7.95, avente diritto a soli 30 giorni di ferie, nei cui confronti sussiste un numero di giornate lavorative

teoriche superiore di due unità rispetto al restante personale, vedrà calcolati i giorni di presenza effettiva nel limite massimo di tale divisore.

Cc = Coefficiente categoria: adegua l'incentivo alla diversa retribuzione tabellare di base delle categorie secondo la seguente scala parametrica:

Cat. A	0,666906
Cat. B (tab. B1)	0,703746
Cat. B (tab. B3)	0,743829
Cat. C	0,787918
Cat. D (tab. D1)	0,864595
Cat. D (tab. D3)	1

Nell'ipotesi di passaggi verticali, o di passaggi di profilo comportanti l'attribuzione di diverso trattamento tabellare di base, intervenuti nel corso dell'esercizio, verrà applicata la media ponderata dei coefficienti di categoria sulla base della durata dei rispettivi periodi.

PT = Coefficiente di adeguamento alla quota di part time, pari a 1 nel caso di dipendente a tempo pieno, in caso contrario pari alla percentuale di orario prestata. In caso di passaggio da o al part time in corso d'esercizio, o in caso di variazione della percentuale, PT è pari alla media ponderata delle quote di orario nei diversi periodi dell'anno.

CR = Coefficiente individuale di risultato. Valuta la qualità e il grado di raggiungimento a livello collettivo ed individuale degli obiettivi programmati per l'esercizio di riferimento ed è disciplinato dal sistema di valutazione adottato dall'Ente.

SEZIONE IV

- Indennità di cui all'art. 17, comma 2, lettera F del CCNL 1.4.1999 nonché compenso integrativo dell'emolumento ex lettera A dell'identico comma - ,

È riconosciuta, al personale della categoria "D" cui siano affidate specifiche responsabilità e che non risulti incaricato di funzioni dell'area delle posizioni organizzative ex artt. da 8 a 11 del CCNRSCP 31.3.1999, l'indennità di cui all'art.17 comma 2 lett. f) del CCNL 1.4.99 e all'art. 7 comma 1 del CCNL 9 maggio 2006, secondo le previsioni dei successivi commi.

Le parti prendono atto che al fine dell'applicazione di tale istituto le singole posizioni di responsabilità vengono classificate secondo il sistema di valutazione adottato dall'Ente Camerale e, pertanto ad opera del Segretario Generale, sentiti i dirigenti responsabili dei settori di appartenenza, con la metodologia di cui ai provvedimenti della Giunta Camerale n. 303 del 27 giugno 1997, mediamente richiamata da ultimo dai provvedimenti della Giunta Camerale n. 95 del 11 aprile 2016 e n. 127 del 22 maggio 2017.

Sulla base delle fasce di punteggio così determinati il compenso annuo sarà come segue definito:

500 punti o più	€. 2.500,00
Da 400 a 499 punti:	€. 2.000,00
Da 300 a 399 punti:	€. 1.500,00
Da 200 a 299 punti:	€. 1.000,00

Non si dà luogo all'attribuzione dell'indennità nell'ipotesi di punteggio inferiore a 200 punti.

Nel caso di attribuzione, cessazione o mutamento di incarico in corso d'anno il compenso viene erogato in proporzione. Analoga proporzione è adottata nel caso in cui in corso d'anno il dipendente incaricato di posizione di responsabilità assuma incarico di posizione organizzativa ovvero, cessando da quest'ultima, ritorni a funzioni della categoria "D" implicanti comunque posizione di responsabilità.

Nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale il compenso è altresì proporzionato alla quota percentuale di orario.

Il compenso di cui ai commi da 1 a 6 della presente sezione cessa qualora il dipendente interessato venga trasferito a diversa struttura non acquisendo analogo contestuale incarico ovvero transiti a incarico non compatibile con l'istituto sopra definito.

Al personale della categoria "C" che, in esito ad accertato, formale, atto di gestione del Segretario Generale, risulti incaricato di svolgere funzioni di referente del funzionario preposto alla struttura di appartenenza, in relazione alla responsabilità per specifici processi, viene riconosciuto ai sensi dell'art. 17 comma 2, lett. f) del CCNL 1.4.1999, anche nell'esercizio 2017, un compenso nella misura fissa su base annua di € 1.000,00.

Nel caso di cessazione dell'incarico o attribuzione ad altre funzioni o strutture o immissione in diversa categoria in corso d'anno il compenso di cui al precedente comma viene riconosciuto in proporzione. Si applicano, altresì, le disposizioni del comma 6.

Per l'esercizio 2017 potrà essere attribuito, con motivata determinazione del Segretario Generale, sentiti i dirigenti competenti per area, un compenso specifico, integrativo dell'indennità incentivante di cui alla precedente Sezione, motivato sulla base dell'impegno espresso in termini di produttività individuale e collettiva e di inserimento nelle funzioni e nel sistema organizzativo dell'Ente, nell'ambito degli elementi di valutazione di seguito riportati:

- α Relazioni interne
- β Relazioni esterne
- χ Tipo di responsabilità
- δ Professionalità acquisita

L'importo del compenso di cui al precedente comma, comunque non inferiore a € 400,00, è graduato variando in misura di multipli di € 200,00, sino al valore massimo potenziale di € 1.000,00.

Nell'ambito della categoria "D" il compenso di cui trattasi non potrà essere cumulato con i compensi di cui agli artt. 8,9 e 10 del CCNL 31.3.99, 10 del CCNL 22.1.2004 e 17 comma 2 lett. f) del CCNL 1.4.99.











SEZIONE V - Norme sull'utilizzo di fondi -

L'erogazione delle indennità a valere sul fondo per la corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato avviene a far data dalle determinazioni attributive dei relativi incarichi e comunque in proporzione alla durata della parte dell'anno interessata dagli incarichi. L'indennità di risultato è corrisposta in un'unica soluzione a seguito della valutazione annuale. L'indennità di £. 1.500.000 di cui all'art.37, quarto comma, del CCNL 6.7.95 è comunque riassorbita nell'indennità di posizione attribuita ai dipendenti che ne beneficiavano.

Relativamente al compenso di cui alla Sezione III le parti condividono la valutazione che sia discrezionale facoltà dell'Amministrazione non prima del mese di ottobre di ciascun anno, erogare alle condizioni e nelle misure da essa determinate, un acconto su tale compenso nel corso dell'esercizio cui il compenso stesso è riferito, avendosi riguardo al puntuale andamento dei progetti, degli indicatori e degli elementi di valutazione e alle risultanze provvisorie incidenti sulla determinazione dei coefficienti di cui alla predetta Sezione, nel rispetto della periodicità dei processi di valutazione e delle previsioni e procedure di cui alla vigente disciplina.

Le risorse che, a seguito dell'avvenuta adozione dei relativi atti, risultino non impiegate né in corso di utilizzazione per le destinazioni di cui alla precedente sezione II, punti 1, 2, 3, 4 e 5, per la parte non costituente risparmio ai sensi dell'art. 71, 1° comma, del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con Legge 6

agosto 2008 n. 133, saranno portate in aumento delle risorse dell'anno successivo ai sensi dell'art. 17, comma 5, del CCNL 1 aprile 1999 e successive integrazioni.

   M.  TG    
 CCDI 2017  9